



COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane

Determinazione n. 1466

del 11/05/2022

OGGETTO: Sospensione della determina n. 955 del 28.03.2022 ai sensi dell'art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 30/12/2021 con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione dell'accordo integrativo del C.C.D.I. per l'annualità 2021.

DATO ATTO che sulla base di tale accordo venivano destinati € **41.830** per le Progressioni Economiche Orizzontali.

DATO ATTO che le parti si sono accordate per procedere immediatamente con l'attribuzione delle PEO come concordato, calcolando i contingenti proporzionalmente alla ripartizione tra le diverse categorie;

PRESO ATTO che in data 30/12/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nuoro il bando contenente le modalità, i requisiti e i termini per la partecipazione conformemente a quanto concordato in sede di contratto decentrato, atti a cui integralmente si rimanda;

CONSIDERATO che alla data del 01/02/2022 erano pervenute all'Ufficio Personale 133 domande così suddivise:

- 28 per la categoria D, tra cui 2 soggetti non aventi diritto per mancanza dei requisiti o per il possesso della massima categoria raggiungibile;
- 88 per la categoria C, tra cui 2 soggetti non aventi diritto per mancanza dei requisiti;
- 16 per la categoria B;
- 1 per la categoria A.

PREMESSO che:

- con determinazione n. 348 del 14.02.2022 si approvava la graduatoria provvisoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2021;
- la determinazione succitata prevedeva al punto due del dispositivo: " di dare atto che entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il dipendente potrà presentare istanza motivata di riesame, con l'indicazione specifica delle rimostranze, così come previsto dal punto 6) del bando;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 6 del bando citato, sono pervenute le seguenti richieste di riesame acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. 11715 del 17.02.22, 11947-11951-11956 -12118 del 18.02.2022, n. 12699 del 22.02.2022 contestando le risultanze di tale graduatoria specificatamente sulla modalità di attribuzione del punteggio assegnato all'anzianità di servizio: i dipendenti ritenevano corretto valutare l'anzianità di servizio maturata limitandola alla sola categoria per cui si concorre alla progressione e non quella maturata in eventuale altra categoria inferiore, come invece fatto nell'atto contestato;

DATO atto che, alla luce delle predette contestazioni sollevate ed al fine di prevenire eventuali contenziosi in merito, è stato ritenuto opportuno acquisire un parere dal servizio "Anci Risponde" al fine di supportare l'Ente nella possibile interpretazione della norma del bando riguardante l'attribuzione dei punteggi sull'anzianità di servizio e sui requisiti di partecipazione per i dipendenti transitati ad altro Ente;

PRESO ATTO che a seguito dei pareri richiesti in data 21/02/2022 e 03/03/2022 l'Anci ha così risposto:

- relativamente alla questione relativa all'anzianità di servizio si ritiene che debba essere considerata l'anzianità maturata nell'ultima categoria rivestita dal dipendente;
- relativamente ai requisiti di partecipazione alla procedura si ritiene che possa partecipare anche il dipendente transitato in altro ente, ma con costo della progressione a carico del fondo risorse decentrate dell'Ente che ha acquisito detto dipendente.

CONSIDERATO che sulla base dei pareri ottenuti dall'Anci si è proceduto con determinazione n. 955 del 28.03.2022, in autotutela, a rettificare la precedente graduatoria approvata e ad approvare una nuova graduatoria provvisoria alla luce dei pareri sopra richiamati;

TENUTO CONTO che:

- avverso tale graduatoria sono pervenute 5 richieste di riesame e 1 esposto/reclamo, acquisite ai prot. nn. 21995-22126-22127-22130 del 31.03.2022 e relativamente al ricorso in opposizione prot. n. 21859 del 31.03.2022, integrato poi con nota prot. 26887 del 22.04.2022;
- le contestazioni riguardano principalmente l'avvenuta modifica dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio che non tengono conto del servizio prestato in categoria diversa da quella di appartenenza;

DATO ATTO che, alla luce dei numerosi reclami presentati e della obiettiva non univocità della interpretazione giurisprudenziale e dottrinale in merito al concetto di "anzianità di servizio" si è ritenuto opportuno ricorrere alla richiesta di parere da parte dell'Aran, organo deputato alla interpretazione autentica dei contratti e pertanto anche sulla rispondenza dei criteri adottati in sede di bando di selezione rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro in merito alle p.e.o.;

RILEVATO che la richiesta di parere è stata inoltrata con nota prot. n. 30000 del 05.05.2022;

VISTO l'art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. in merito alla sospensione del provvedimento amministrativo secondo cui *"L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo e 21 novies."*

RITENUTO:

che, nelle more del ricevimento della risposta al quesito sopra citato, sussistano le gravi ragioni che giustificano la sospensione del provvedimento amministrativo le quali si concretizzano principalmente nell'evitare gravose controversie e costosi contenziosi per l'ente, contenziosi che sarebbero sicuramente generati da una interpretazione già contestata e di per sé non univoca delle disposizioni contrattuali e del bando per le progressioni orizzontali;

di dover pertanto sospendere l'efficacia della determinazione n. 955 del 28.03.2022 e della procedura selettiva che ne è oggetto per un max di 60 gg., ovvero in misura minore o eventualmente prorogabili in caso di previa o tardiva risposta dell'ARAN, dando atto che è in corso il procedimento di verifica della conformità normativa dell'atto e dei suoi presupposti a tutela dell'Ente e dei lavoratori;

VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore 2 "Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ATTESTATA:

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon' amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui interamente trascritti riportati ed approvati;

1. di disporre, in autotutela, la sospensione della determina n. 955 del 28.03.2022 ai sensi dell'art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e della procedura selettiva che ne è oggetto per un max di 60 gg., ovvero in misura minore o eventualmente prorogabili in caso di previa o tardiva risposta dell'ARAN;
2. di dare atto che è in corso il procedimento di verifica e accertamento della conformità normativa del suddetto atto e dei suoi presupposti a tutela dell'Ente e dei lavoratori;
3. di dare atto che per la presente Determinazione:
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
 - sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio *on line*;
4. di demandare l'esecuzione della presente al Servizio del Personale.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

SABA DANILO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

